Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1960, n. **1033**.
Sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia colpiti dall'alluvione abbattutasi su detta provincia nella seconda decade del settembre 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla provincia di Brescia nella seconda decade del settembre 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Angolo, Artogne, Berzo, Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividatecamuno, Corteno, Golgi, Darfo, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco, Loveno, Paspardo, Piancamuno, Pisogne, Pontedilegno, Prestine, Saviore, Sellero, Sonico, Temu, Vezza d'Oglio, Vione, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 16 settembre 1960 al 30 novembre 1960, è sospeso fino al 30 novembre 1960.

E' parimenti sospeso fino al 30 novembre 1960 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 16 settembre 1960, scadenti tra il 16 settembre 1960 e il 30 novembre 1960, e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. **1034**.
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la Convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « R.A.I. - Radiotelevisione Italiana », aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 ed alla Convenzione 10 marzo 1956, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MAXIA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio* n. 34. — VILLA

Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, ed alla Convenzione aggiuntiva 10 marzo 1956, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136.

Vista la Convenzione per la concessione alla Radioaudizioni Italia Società per Azioni, del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana - Società azionaria con sede sociale in Roma rappresentata dall'amministratore delegato ing. Marcello Rodinò all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 30 aprile 1959;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 7 e il terzo comma dell'art. 21 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società R.A.I. il 26 gennaio 1952 ed approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono soppressi.

Art. 2.

Il sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente sono sostituiti come segue:

« la Società concessionaria si impegna altresì a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato a tutti i proventi effettivi lordi nella misura del 5,60 % di cui il 2 % destinato per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero in aggiunta ai proventi derivanti dall'applicazione della percentuale del 6,17 % prevista dal regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e successive modificazioni, sul canone base di L. 420 per gli abbonamenti alle radioaudizioni.

« Il versamento del canone del 5,60 % dovrà essere effettuato all'Amministrazione del tesoro non oltre il 1° trimestre successivo all'approvazione del bilancio annuale della Società concessionaria ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1959.

Art. 4.

La R.A.I. si impegna a diffondere un secondo programma televisivo dalle stazioni di cui all'allegato piano tecnico, entro il 31 dicembre 1962; la durata media minima di tale programma non sarà inferiore alle tre ore giornaliere.

Detto termine potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificativi motivi non oltre il 30 giugno 1963.

La R.A.I. si impegna ad estendere gli impianti per assicurare la ricezione del secondo programma televisivo possibilmente all'area coperta dal primo programma in un ulteriore periodo di cinque anni.

Art. 5.

Con riferimento ai maggiori oneri assunti dalla concessionaria in applicazione del precedente articolo, le semestralità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della Convenzione 10 marzo 1956 aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, sono elevate a 18 (diciotto).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perchè fatto nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 21 maggio 1959

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
ing. Albino ANTINORI

L'Amministratore delegato della R.A.I.
ing. Marcello RODINÒ

ALLEGATO

Piano tecnico di massima per una seconda rete televisiva in banda IV (470-585 MHz)

Premesso che la diffusione di un secondo programma televisivo in Italia non può essere realizzata usufruendo degli otto canali attualmente assegnati alla TV italiana nelle bande I, II e III di Atlantic City, già completamente occupati dai 305 impianti tra principali e ripetitori oggi esistenti, dovranno per questo scopo essere impiegate le frequenze assegnate alla radiodiffusione da Atlantic City nelle bande IV e V.

Si prevede di doversi in un primo tempo limitare al solo uso della banda IV, nella quale si dispone per ora del solo intervallo di frequenze compreso fra 486 e 566 MHz che consentirebbe la allocazione di dieci canali spaziati di 8 MHz ciascuno. La spaziatura di 8 MHz sembra infatti essere la tendenza prevalente tra le varie Amministrazioni europee per la canalizzazione delle bande IV e V, e per quanto riguarda l'Italia è resa auspicabile dalla attuale allocazione dei canali in banda I e III, ove essi non sono mai adiacenti a meno di 1,5 MHz.

Sembra tuttavia che gli attuali dieci canali disponibili difficilmente potranno consentire l'integrale realizzazione del presente piano inteso a diffondere un secondo programma televisivo in tutte le regioni d'Italia, anche se non necessariamente a tutti i capoluoghi di Provincia, e pertanto la sua realizzazione dovrà probabilmente essere subordinata alla piena disponibilità di tutta la banda IV da 470 a 585 MHz che comporta l'aggiunta di altri quattro canali.

Il piano infatti è fondato sulla previsione di raddoppiare tutta la catena dei ponti video sia sulle direttrici Torino-Vendà e Milano-Palermo, sia sulle diramazioni, mediante l'aggiunta di un nuovo fascio bilaterale simultaneo realizzato sulla banda dei 2000 MHz e la inserzione di un nuovo canale musicale sul ponte radio già esistente, oltre alla utilizzazione integrale delle tratte già funzionanti o in corso di allestimento della rete statale dei cavi coassiali.

Oltre ai centri trasmittenti che sarà possibile installare in ognuno dei centri principali che sono interessati dal tracciato attuale dei ponti a microonde e dai terminali dei cavi coas-

siali, dovranno essere aggiunti gli impianti ripetitori di Aosta, Bolzano, Trento, Bologna, Firenze, L'Aquila, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania e Sassari, per assicurare appunto il raggiungimento di almeno i più importanti centri regionali.

La rete così realizzata comprenderà in un primo tempo 31 centri trasmittenti principali e 11 ripetitori per un totale di 42 impianti, come da tabella allegata.

Nel presente piano è stata considerata inclusa la Sardegna, ma per questa regione la possibilità di collegamento resta necessariamente subordinata alla concessione, da parte del Comitato interministeriale delle telecomunicazioni, di un adeguato canale in banda III attualmente non disponibile, ma che risulta assolutamente indispensabile per integrare il previsto ponte radio in banda V sfruttando, come già avviene attualmente sul collegamento del primo programma, il principio del « diversity » di frequenza. Il canale più idoneo a questo scopo sarebbe quello della banda III oltre ai 216 MHz.

Come si è detto, con gli impianti previsti nella tabella allegata, rimangono ancora esclusi numerosi capoluoghi di Provincia i quali non potranno essere direttamente raggiunti dai 42 impianti trasmittenti previsti a causa delle caratteristiche di propagazione delle frequenze della banda IV che limiteranno notevolmente la portata utile dei centri trasmittenti, indipendentemente dalla potenza effettiva irradiata ad essi assegnata.

E' noto infatti che, mentre sopratutto con i canali attuali *A*, *B* e *C* si riescono a servire località situate al di là di ostacoli naturali non troppo prossimi, grazie a fenomeni di diffrazione, con canali della banda IV la portata dei trasmettitori sarà rigorosamente limitata dalla tassativa necessità della visibilità ottica.

Come risulta dagli allegati, la popolazione che potrà essere servita in base alle aree di servizio (teoricamente calcolate) dei 42 impianti trasmittenti presi in considerazione, non potrà superare la percentuale del 67 % circa della popolazione totale.

L'ulteriore estensione del servizio ai capoluoghi di Provincia tuttora esclusi dal presente piano, nonchè alle località minori, potrà essere effettuata mediante un numero imprecisabile di impianti ripetitori simili a quelli usati per il primo programma, ma dei quali non è ora possibile indicare nè il numero, nè la ubicazione; elementi, questi, che potranno essere fissati soltanto dopo la entrata in funzione della rete principale, mediante una serie accurata di misure e sopraluoghi, e che comunque restano inoltre subordinati alla possibilità di utilizzare integralmente tutti i 14 canali allocabili nella banda IV. Non è infatti consigliabile, allo stato attuale della tecnica dei ricevitori, prevedere una immediata utilizzazione dei canali della banda V che rimarrebbero così accantonati per ulteriori future necessità.

E' infine da tenere presente che anche con l'installazione di tutti i ripetitori che sarà tecnicamente possibile installare, la percentuale di popolazione che sarà alla fine raggiungibile col secondo programma difficilmente potrà raggiungere e superare l'80 %, rimanendo quindi sempre sensibilmente inferiore a quella che è stata possibile raggiungere coll'attuale rete in banda I e III. Ciò per le inevitabili limitazioni imposte sia dall'orografia del territorio nazionale sia dalle severe caratteristiche di propagazione della banda IV.

Elenco dei centri trasmittenti considerati.
Popolazione servita e percentuale della popolazione totale

CENTRI	Popolazione servita	
	Numero abitanti	Percentuale
Torino	1.754.288	3,57 %
Aosta	39.638	0,08 %
Milano	—	—
Monte Penice	6.332.661	12,87 %
Bologna	—	—
Monte Venda	5.290.240	10,75 %
Bolzano	111.917	0,23 %
Trento	123.142	0,25 %
Trieste	455.718	0,92 %
Udine	321.620	0,65 %
Monte Beigua	168.830	0,34 %
Portofino	990.210	2,01 %
Monte Serra	1.474.831	3,00 %
Firenze	—	—
Monte Luco	329.996	0,67 %
Monte Argentario	252.869	0,51 %
Monte Peglia	445.565	0,91 %
Monte Nerone	388.545	0,78 %
Monte Conero	807.442	1,64 %
Roma	1.995.793	4,06 %
Pescara	585.007	1,19 %
L'Aquila	70.760	0,14 %
Monte Favone	118.296	0,24 %
Monte Faito	2.483.187	5,05 %
Monte Vergine	511.948	1,04 %
Monte Sambuco	679.569	1,38 %
Monte Caccia	1.164.509	2,37 %
Martina Franca	1.048.590	2,13 %
Potenza	42.275	0,09 %
Monte Scuro	304.081	0,62 %
Gambarie	606.647	1,23 %
Reggio Calabria	—	—
Catanzaro	160.497	0,33 %
Monte Soro	506,820	1,03 %
Monte Lauro	1.126.147	2,29 %
Catania	—	—
Monte Cammarata	608.494	1,23 %
Monte Pellegrino	666.647	1,35 %
Monte Limbara	119.887	0,24 %
Punta Badde Urbara	150.887	0,31 %
Sassari	103.613	0,21 %
Monte Serpeddì	389.118	0,79 %
TOTALE	32.730.284	66,53 %

Nota: L'ammontare della popolazione è stato fissato in 49.190.710, come dalla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica: « Popolazione e circoscrizioni amministrative dei Comuni » ed è riferito all'anno 1955.

Roma, addì 21 maggio 1959

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
ing. Albino ANTINORI

L'Amministratore delegato della R.A.I.
ing. Marcello RODINÒ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1960, n. 1035.

Modifica delle tabelle I e III annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935 indicanti le attività per le quali è ammesso il riposo settimanale a turno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che per il personale di determinate attività consente il riposo settimanale mediante turni in giorno diverso dalla domenica;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Le tabelle I e III, annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernenti la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sono modificate nel modo seguente:

TABELLA I

Numero d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
7	Fabbricazione di paste alimentari	per il personale addetto all'asciugamento e alla essiccazione delle paste; per il personale addetto alla produzione quando gli impianti sono dotati di essiccatoi a funzionamento continuo, alimentati direttamente ed automaticamente dalle macchine di produzione, fino alla fase di immagazzinamento delle paste.
40	Industria meccanica	per il personale addetto alle macchine dentatrici per la fresatura di ruote dei gruppi riduttori delle turbine a vapore per propulsione navale.
41	Industria dei prodotti sensibili per fotografia	per il personale addetto alle operazioni di fusione della emulsione fotografica, della sua stesa su supporti di materia plastica o di carta, e dell'essiccamento dei prodotti così ottenuti, nonchè alle operazioni complementari che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, siano indispensabili per il funzionamento degli impianti relativi.

TABELLA III

Numero d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
47	Magazzini di vendita all'ingrosso di specialità medicinali	per il personale necessario a far fronte alle richieste urgenti di specialità medicinali.
48	Circoli ricreativi e culturali	per il personale addetto ai servizi necessari al loro funzionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1036**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara, ad acquistare un alloggio di servizio per il segretario generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni n. 10/148, del 2 maggio 1958, e n. 49/580, del 15 dicembre 1959, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara ha stabilito di acquistare un appartamento sito al 6° piano del palazzo condominiale ubicato in piazza Farini, angolo via Massimo D'Azeglio, di Carrara, da destinare ad alloggio di servizio del segretario generale dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara è autorizzata ad acquistare dall'Impresa edile Carlo Pregliasco, o da chi ne abbia a risultare legittimo proprietario, l'appartamento sito al 6° piano dello stabile ubicato in piazza Farini, angolo via Massimo D'Azeglio, di Carrara, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 10/148, del 2 maggio 1958, e n. 49/580, del 15 dicembre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1037**.

Modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 5 marzo 1960;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, 23 maggio 1956, n. 602 e 24 maggio 1957, n. 477;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato anzidetto;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:

« I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 6.000.000.000 (seimiliardi) e sono assegnati: per L. 2.000.000.000 (duemiliardi) alla Sezione ordinaria, per lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 3.500.000.000 (tremiliardi e cinquecentomilioni) alla Sezione autonoma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1038.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad acquistare una porzione di terreno in Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali della economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 543, del 16 dicembre 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ha stabilito di acquistare una porzione di terreno, sita in Belluno, adiacente alla propria sede, al fine di evitare la possibilità del costituirsi di una servitù permanente di veduta e di impedire il sorgere di costruzioni troppo vicine alla linea di confine;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio:

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è autorizzata ad acquistare dagli eredi Tison Vittorio una porzione di terreno di mq. 300 circa, sita in Belluno, adiacente alla propria sede, alle condizioni previste nella deliberazione n. 543, del 16 dicembre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1039.

Autorizzazione all'acquisto, da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, di un terreno da destinare a sede del Centro orticolo sperimentale di Albenga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il decreto-legge 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 4/234, del 23 ottobre 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno da adibire a Centro orticolo sperimentale in Albenga;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad acquistare dal sig. Giuseppe Paccini un appezzamento di terreno di mq. 5769, sito in località « Bottino » del comune di Albenga, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4/234, del 23 ottobre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 30. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dello scolo Piovega in comune di Abano Terme (Padova).

Con decreto 15 giugno 1960, n. 1178, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte del canale Piovega, in comune di Abano Terme (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio XIII, mappali n. 248 ½ (Ha 0.01.70) e n. 248 ¼ (Ha 0.00.01), e al foglio XVIII, mappale n. 59 ½ (Ha 0.01.70), di complessivi Ha 0.03.41, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° marzo 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6217)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale del torrente Stilaro, in comune di Stilo (Reggio Calabria).

Con decreto 28 maggio 1960, n. 768, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Stilaro, in comune di Stilo, segnato nel catasto dello stesso Comune, ai fogli n. 51 e n. 57, di mq. 12.760, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 luglio 1956, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6255)

Varianti al piano di ricostruzione di Alessandria interessante la sistemazione della zona residenziale ad ovest del centro urbano.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 1201, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Alessandria, relativo alla sistemazione della zona residenziale ad ovest del centro urbano, vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione che, giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6256)

Varianti al piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno (Bologna)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1960, n. 1787/2151, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno, vistato in due planimetrie in iscala 1:2000.

Per l'esecuzione di detto progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6245)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex fortificazione » sito in comune di Peschiera del Garda (Verona).

Con decreto interministeriale n. 185 del 19 maggio 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex fortificazione », della superficie di mq. 160, sito in comune di Peschiera del Garda (Verona).

(6243)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno sito in Pornassio (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 172 del 15 luglio 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno di mq. 2258 sito in Pornassio (Imperia).

(6244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio professionale

La signorina Maria Luisa Basilea, nata a Verona il 20 aprile 1903 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole il 30 dicembre 1926.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6248)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale 7 giugno 1960, n. 843, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Strafile Domenico, nato a Cerignola il 24 marzo 1939, per la nuda proprietà, ed ai coniugi Strafile Giuseppe, nato a Cerignola il 1° giugno 1905, e Ferrara Rosaria, nata a Cerignola il 26 ottobre 1903, per l'usufrutto in parti uguali, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » in Cerignola, estesa mq. 54 riportata in catasto per mq. 16 alla particella n. 2120 del foglio di mappa n. 202 e per mq. 38 nella maggiore superficie a strade del foglio di mappa n. 202, allegato *I*, del comune di Cerignola.

(6225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 2 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Bergamo — Intestazione: Mazzoleni Valentino — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 37.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 5 aprile 1960 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Ufficio provinciale di Ragusa — Intestazione: Rosso Giovanni p. c. Istituto Rizza Rosso di Chiaramonti Gulfi — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % 1906, al portatore 20 — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 25 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Trapani — Intestazione: Fedele Anna Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 27 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci don Domenico p. c. Parrocchie povere di Narni — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 7 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 5 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Potenza — Intestazione: Taddeo Filomena p. c. Taddeo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 (usufrutto) — Capitale L. 12.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 1º settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Terni — Intestazione: Talamanca Ernesto p. c. di Muti Paola e Giampaolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro quinquennali 5 % - 1950, nominativi 3 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data: 21 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Napoli — Intestazione: Raso Arnaldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 13 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 4 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,65	620,61	620,63	620,30	620,63	620,64	620,55	620,67	—
$ Can.	634,82	634,50	634 —	634,35	633,25	634,80	634,30	634,70	634,80	—
Fr. Sv.	144,08	144,10	144,10	144,075	144,07	144,10	144,10	144,10	144,10	
Kr. D.	90,25	90,20	90,23	90,205	90,20	90,25	90,205	90,20	90,25	—
Kr. N.	87,16	87,14	87,14	87,10	87,15	87,16	87,10	87,15	87,17	—
Kr. Sv.	120,21	120,20	120,20	120,19	120,20	120,20	120,20	120,25	120,21	—
Fol.	164,61	164,60	164,59	164,58	164,55	164,61	164,565	164,65	164,63	—
Fr. B.	12,42	12,435	12,435	12,44	12,425	12,43	12,44125	12,42	12,42	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,66	126,66	126,60	126,66	126,6575	126,65	126,66	—
Lst.	1744,85	1744 —	1744,30	1744,125	1743,25	1744,79	1744,05	1744,70	1744,87	—
Dm. occ.	148,82	148,83	148,83	148,83	148,82	148,83	148,83	148,83	148,83	—
Scell. Austr.	24,01	24 —	24 —	24,0025	24 —	24 —	24,00125	24 —	24 —	—

Media dei titoli del 4 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % 1936	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	101,125
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	101,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,225
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	634,325
1 Franco svizzero	144,087
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,10
1 Corona svedese	120,195
1 Fiorino olandese	164,572
1 Franco belga	12,441
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1744,087
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	24,002

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale del 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzate a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale: prova scritta obbligatoria;

storia: prova orale obbligatoria;

geografia: prova orale obbligatoria;

computisteria e ragioneria: prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze: prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova, un punto di classificazione non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Art. 7.

I concorrenti, che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

b) ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coeff.	10
prova orale di storia	»	6
prova orale di geografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	8

b) quattro punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; otto punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuta dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: dieci punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; cinque punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) da mezzo a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a quindici punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente au-

torità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1960
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 98. — LAZZARINI

PROGRAMMI DI ESAME

a) *Prova scritta obbligatoria*: (durata della prova 6 ore). Consiste in un componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale.

b) *Prove orali obbligatorie*:

Storia (durata della prova 15 minuti circa);

Geografia (durata della prova 15 minuti circa);

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 30 minuti circa);

Economia politica e scienze delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

STORIA

Il primo Stato democratico moderno: gli Stati Uniti di America. La rivoluzione francese e la formazione della società moderna. Napoleone. La dominazione francese in Italia La restaurazione e la Santa Alleanza. La Carboneria e i moti del 1820-1821 e del 1831. Giuseppe Mazzini e il suo apostolato per l'unità e la libertà d'Italia. Pio IX e Carlo Alberto: riforme e Costituzione. Le rivoluzioni del 1848. La «prima guerra dell'Indipendenza italiana». Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e la «Seconda Guerra dell'Indipendenza» (1859). Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille (1860). La proclamazione del Regno d'Italia (1861). La «terza guerra dell'Indipendenza italiana» (1866). La liberazione del Veneto. Roma capitale d'Italia (1870). L'Italia dal 1870 al 1914. La Colonia Eritrea. L'impresa libica. L'ascensione economica dell'Italia dal 1870 al 1914. L'Europa alla vigilia della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale (1914-1918). L'intervento dell'Italia. Vittorio Veneto. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

GEOGRAFIA

La terra. Grandi divisioni della terra.

Nozioni sommarie sui vari Stati, colonie e domini coloniali.

Cenni fisici e politici sull'Europa.

L'Italia:

L'Italia fisica in particolare: mari, monti, pianure, fiumi, laghi, isole.

Clima, flora e fauna.

L'Italia politica: confini e superficie, popolazione, governo, divisione amministrativa (regioni, provincie, comuni), religione, istruzione.

Prodotti agricoli.

Le industrie: estrattive, elettriche, dei metalli, alimentari, tessili, della pesca. Centri industriali e loro importanza.

Strade ordinarie e ferrovie. Marina mercantile. Navigazione aerea. Navigazione interna.

Commercio estero. Dati sommari relativi all'importazione e all'esportazione.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici: compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità. Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini: operazioni cambio diretto e indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di «conto mio» e di «conto suo». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie: modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Nozione di azienda. Generalità sulla organizzazione ed amministrazione delle aziende. Cenni sul capitale.

Inventario. Varie specie e forme.

Scritture contabili. Libri obbligatori e facoltativi. Generalità sui conti.

Il metodo della partita doppia. Apertura dei conti. Rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilancio di verificazione Chiusura dei conti e scritture rettificative.

Il giornale mastro.

La partita semplice.

Bilanci Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato. I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la

gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. Nozioni sui contratti dello Stato. Il controllo finanziario della Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato; impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio: materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Brevi cenni su:

I bisogni. I beni. L'utilità.

I fattori della produzione: il lavoro e il capitale.

L'organizzazione dell'imprenditore. Lo scambio.

Il prezzo: il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di coalizione, in regime di monopolio.

L'interesse, la rendita, il salario.

La moneta: sistemi monetari. La moneta cartacea.

Scienza delle finanze:

Brevi cenni su:

Vita sociale: bisogni pubblici e servizi pubblici.

Le spese pubbliche e le entrate pubbliche.

Le tasse e le imposte: imposte dirette e imposte indirette.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . figlio di . . . . e di . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 ottobre 1960.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto (o la Scuola) di . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto (5) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6047)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami riservato agli assistenti universitari ordinari, a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a quaranta posti nelle stesse qualifica e carriera, bandito con decreto ministerieale in data 10 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa allo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958;

Considerato che alla data del 30 novembre 1959 erano disponibili, nella carriera direttiva dei medici provinciali centocinque posti; che un decimo di essi, arrotondato a numero dieci unità, deve essere conferito per concorso, riservato agli assistenti universitari ordinari e che la rimanente frazione di posto deve essere accantonata e sommata alle eventuali disponibilità di posti che si verificheranno fino alla data del 30 novembre 1960;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 aprile 1957, che approva i programmi di esame per la qualifica iniziale della carriera direttiva dei medici provinciali, nonchè l'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 538, e l'art. 4, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che limitano il programma di esame per gli assistenti alle prove pratiche ed alla prova orale del concorso pubblico alla qualifica iniziale della carriera di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349, è indetto un concorso a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari che:

1) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto-legge 4 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

2) abbiano prestato servizio effettivo e lodevole di assistente ordinario per almeno cinque anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo ed indicando se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e la indicazione dell'anno e dell'Università in cui esso è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

l) la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quella o quelle prescelte per le eventuali prove facoltative;

m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di dispensa, o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa e leggibile indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve portare il visto del rettore.

Art. 3.

Commissione di esame

Il concorso sarà giudicato dalla medesima Commissione, di cui all'art. 4 del decreto in data 10 gennaio 1960, relativo al bando di concorso a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

Art. 4.

Programma di esame e valutazione delle prove

Il concorso comprende prove pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche, quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della valutazione riportata in ciascuna prova.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, esibire copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante la conseguita nomina in seguito a concorso ad assistente universitario ordinario. Per i candidati nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato, in carta da bollo da L. 200, dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., valgono le norme di cui all'art. 7 del bando di concorso pubblico più sopra citato.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Graduatoria del concorso e nomina dei vincitori

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico, di cui al citato decreto in data 10 gennaio 1960, ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico.

Ove quest'ultimo non venga espletato entro il 1º novembre 1960, la decorrenza della nomina dei vincitori del presente concorso non potrà essere posteriore alla suddetta data.

Al termine del periodo di prova, non inferiore a sei mesi, i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione; in caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 360. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) statistica e demografia:

valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione), prove di significatività, rappresentazioni grafiche;

stato e movimento della popolazione, censimenti, nascite (quozienti nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita media e probabilità di morte, vita probabile, quozienti di letalità, morbosità e morbilità;

c) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica;

d) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista, in italiano, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco a scelta del candidato.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere assistente di ruolo, per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi . . . . dalla data del . . . .;

b) di avere prestato servizio, da almeno cinque anni, quale assistente in igiene;

c) di essere cittadino italiano;

d) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in data . . . . dall'Università di . . . .;

h) di essere in possesso del diploma (o del certificato) di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito (o rilasciato) presso l'Università di . . . .;

i) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

m) di scegliere, per la prova obbligatoria, la lingua . . . . e per quelle facoltative la lingua (o le lingue) . . . .

(Data e firma) . . . .

Servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego . . . .

(Data e firma) . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

Visto: *Il Rettore*: . . . .

(6002)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1960, registro n. 3, foglio n. 104, con il quale è stato bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, in premessa citata, è costituita come appresso:

Altara prof. Iginio, direttore generale dei servizi veterinari;

Menzani prof. Cesarino, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Savi prof. Paolo, ispettore generale amministrativo;

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il dott. Giuseppe Casubolo.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere completate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1960
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 115

(6249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che il dott. Landi Ernesto assegnato alla condotta di Contursi, con decreto 26430 del 6 luglio 1960, ha rinunziato alla stessa;

Viste le rinunzie alla predetta sede da parte dei dottori Venditti Giuseppe e Coronato Luigi;

Considerato che la sede stessa va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto 26430 del 6 luglio 1960;

Decreta:

Il dott. Forlenza Ferruccio viene assegnato alla condotta medica del comune di Contursi, in sostituzione del dott. Landi Ernesto, rinunziatario.

Salerno, addì 15 settembre 1960

Il medico provinciale: GAGLIO

(6209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 agosto 1960, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio pari numero in data 27 dicembre 1958;

Vista la rinuncia in data 7 settembre 1960 del primo classificato in graduatoria e le opzioni espresse dai candidati in ordine di graduatoria;

Ritenuto pertanto di rettificare in conformità il precitato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto sopracitato i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Sartori Antonio: Vigonovo (condotta unica);
2) Mioni Giovanni: Dolo (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dei comuni interessati e della prefettura di Venezia.

Venezia, addì 20 settembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(6212)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Firenze al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 603 del 16 febbraio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Vicchio del Mugello, vacante alla data del 30 novembre 1959;

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Vicchio del Mugello, vacante alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Coppi dott. Renzo, ispettore generale veterinario;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Pisa;

Panichi dott. Giovanni, veterinario del comune di Castelfiorentino.

Segretario:

Assennato dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 20 settembre 1960

Il veterinario provinciale: COPPI

(6239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero, in data 31 dicembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso.

Componenti:
Alexandre prof. Amedeo, libero docente in patalogia e clinica chirurgica;
Del Maschio prof. Pietro, libero docente in patologia medica;
Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Vergani dott. Salvatore, medico condotto in Cornuda.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Leopoldo Conte, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 23 settembre 1960

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

(6250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5978 del 28 gennaio 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Sospiro, vacante al 30 novembre 1959;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alla Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Sospiro al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto vicario

Componenti:
Guercio prof. Francesco, primario ostetrico degli Istituti ospitalieri di Cremona;
Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale;
Mancini dott. Dino, libero esercente specialista in ostetricia;
Mazzini Ernesta, ostetrica condotta.

Segretario:
Gialanella dott. Mario, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 7 settembre 1960

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(6234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5406 del 2 settembre 1960, con cui il dott. Greco Salvatore, quale 4° classificato nella graduatoria dei candidati idonei, è stato dichiarato vincitore della sede di Butera (2ª condotta) nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo;
Vista la lettera in data 18 settembre 1960, con cui il predetto dott. Greco Salvatore dichiara di rinunziare alla suddetta nomina;
Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giudice Saverio, nato a Gela il 16 febbraio 1926, quinto classificato nella graduatoria degli idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo, è dichiarato vincitore della sede di Butera (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 23 settembre 1960

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(6210)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.